

	ALELGATO "A" AL N. 33294	
	STATUTO	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita una societa' per azioni denominata MOTORSPORT	
	ITALIA S.p.a.	
	Articolo 2 - Sede	
	La società ha sede in Roma.	
	Articolo 3 - Oggetto	
	La societa' ha per oggetto principale le seguenti attività:	
	- l'organizzazione e la gestione di eventi motoristici e non,	
	organizzazione e la presentazione di fiere, mostre, esposi-	
	zioni, campionati e trofei; la produzione, l'allestimento e	
	il noleggio di stands ed attrezzature per eventi sportivi e	
	propagandistici, nonché l'organizzazione, anche per conto	
	terzi, di gare ed eventi sportivi in genere; l'allestimento	
	di mezzi da competizione (auto, moto, fuoristrada, kart, moto	
	d'acqua, camion, motoscafi) e mezzi di supporto (camion, cam-	
	per, carrelli, furgoni); la vendita e noleggio di attrezza-	
	ture per uso sportivo e non come auto, moto, fuoristrada,	
	kart, moto ad acqua, camion, motoscafi e mezzi di supporto	
	camion, camper, carrelli, furgoni e la vendita e il noleggio	
	sia di accessori che di abbigliamento per uso sportivo moto-	
	ristico, nonche' pneumatici, motori, olii, lubrificanti, com-	
	ponenti meccanici in genere, ricambi in genere; autofficina	
	per gestione propria e/o conto terzi; la creazione e la pro-	

	duzione di attrezzature, accessori ed articoli di abbiglia-	
	mento per il settore motoristico sportivo e stradale; la ge-	
	stione e la prestazione di servizi rivolti a dilettanti e	
	professionisti sportivi, piloti, atleti in genere con sup-	
	porto tecnico, logistico e pubblicitario, gestione immagine,	
	gestione sponsor; la realizzazione e la manutenzione di im-	
	pianti sportivi, la progettazione grafica, realizzazione,	
	stampa e commercializzazione di presentazioni grafiche bro-	
	chures, locandine, manifesti, pannelli serigrafati, decora-	
	zione ed allestimento grafico di vetture, camion, furgoni e	
	tutto quanto inerente l'oggetto sociale, anche per conto ter-	
	zi; servizi fotografici e filmati; l'attivit� di agenzia	
	pubblicitaria e marketing di marchi di vario genere sia come	
	mass-media che in qualsiasi settore (internet, televisione,	
	radio, stampa, volantini), inclusi la produzione e la commer-	
	cializzazione di oggettistica per premiazioni, eventi, mani-	
	festazioni e oggettistica pubblicitaria; il commercio di tut-	
	to cio' che � inerente al settore motoristico ed automobili-	
	stico, l'attivit� di officina meccanica, carrozzeria, elet-	
	trauto; gommista, meccanica di precisione; la partecipazione	
	a manifestazioni sportive motoristiche con la possibilit�	
	di richiedere le licenze e le autorizzazioni alle autorit�	
	sportive nazionali; la societ� potr� inoltre organizzare e/o	
	gestire corsi per addestramento didattico relativi a guida	
	sicura, sportiva e a mezzi speciali quali autoambulanze o	

	mezzi per la pubblica sicurezza, per il conseguimento di va-	
	rie; licenze nell'ambito dello sport automobilistico.	
	La società potrà inoltre effettuare la costruzione, la permu-	
	ta, la conduzione, la ristrutturazione, la manutenzione e la	
	gestione produttiva di immobili in genere, sia urbani che ru-	
	stici, anche per conto terzi; la compravendita di terreni,	
	l'esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici, elettrici-	
	ci, marittimi, ferroviari ed aeroportuali; la gestione e la	
	manutenzione di complessi turistici, alberghieri, residences,	
	di impianti sportivi e ricreativi; la produzione e la costru-	
	zione, la posa in opera, la manutenzione, l'assistenza tecni-	
	ca, l'esercizio di impianti elettrici civili ed industriali,	
	impianti ed apparecchiature delle telecomunicazioni, impianti	
	elettrici e termoelettrici, impianti di gas liquidi e non,	
	impianti anticendio, impianti di depurazione e	
	ricondizionamento.	
	La società può assumere e concedere agenzie, commissioni,	
	rappresentanze con o senza deposito e mandati; può effettua-	
	re il montaggio, la carpenteria industriale e il noleggio di	
	autogru, piaffattorme aeree, sollevatori telescopici.	
	La società potrà altresì effettuare la spedizione e il tra-	
	sporto nazionali ed internazionali di merci e di beni mobili	
	con ogni mezzo, mediante la prestazione di attività a favore	
	di terzi e di ogni servizio di intermediazione nel settore,	
	anche con l'assunzione e la trattazione di affari altrui;	

	l'attività di organizzazione, commercializzazione, gestione e	
	noleggio di vetture e veicoli da corsa su tutto il territorio	
	nazionale ed internazionale; la partecipazione, con veicoli	
	propri o di terzi affidati in utilizzo alla società o in lea-	
	sing alla stessa, a manifestazioni motoristiche sportive, mo-	
	stre, esposizioni ed esibizioni sportive, sia in Italia che	
	all'estero, ivi compresa la facoltà di richiedere le necessa-	
	rie licenze ed autorizzazioni alle competenti autorità spor-	
	tive; l'organizzazione delle suddette manifestazioni motori-	
	stiche sportive, mostre, esposizioni ed esibizioni sportive,	
	sia in Italia che all'estero, ivi compresa la facoltà di ri-	
	chiedere le necessarie licenze ed autorizzazioni alle compe-	
	tenti autorità sportive; l'organizzazione delle suddette ma-	
	nifestazioni motoristiche sportive, mostre esposizioni ed e-	
	sibizioni aventi carattere sportivo sia in campo nazionale	
	che internazionale, ivi compreso l'espletamento di tutti gli	
	adempimenti e le formalità necessari per l'esecuzione delle	
	stesse; l'attività promozionale e di pubblicità, anche me-	
	diante accordi di sponsorizzazione, ricerche di mercato e	
	marketing, la predisposizione di marchi e bozzetti pubblici-	
	tari e promozionali di ogni tipo; il commercio, sia in Italia	
	che all'estero, di veicoli nuovi ed usati, dei relativi ac-	
	cessori e pezzi di ricambio nonchè di lubrificanti; la manu-	
	tenzione, la riparazione e la preparazione tecnica di veicoli	
	o parti di essi; le attività di cui sopra potranno tra l'al-	

	tro essere esercitate utilizzando i marchi "www.rally-	
	project.com srl" e "Rally di Roma capitale".	
	La società potrà effettuare qualsiasi operazione direttamen-	
	te o indirettamente connessa con l'attività prevalente, potrà	
	compiere attività accessorie, di natura commerciale e immobi-	
	liare ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili	
	nell'interesse sociale; potrà altresì prestare garanzie reali	
	e personali, incluse le fidejussioni, anche per conto di ter-	
	zi, assumere partecipazioni in altre società e consorzi aven-	
	ti scopi analoghi o complementari al proprio.	
	Le suddette attività devono essere tutte non prevalenti ri-	
	spetto all'attività principale, non nei confronti del pubbli-	
	co e strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	Articolo 4 - Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2070 (duemilasettanta).	
	Articolo 5 - Domicilio	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e	
	del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello	
	che risulta dal Registro delle Imprese.	
	Articolo 6 - Capitale e azioni	
	Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila	
	virgola zero zero) ed è diviso in numero 150.000 (centocin-	
	quantamila) azioni del valore nominale di 1,00 (uno virgola	

		zero zero) euro ciascuna.	
		Articolo 7 - Strumenti finanziari	
		La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea	
		ordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21) del pre-	
		sente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di	
		diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il	
		diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.	
		I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nomi-	
		nare un componente indipendente del consiglio di amministra-	
		zione o del collegio sindacale, mediante delibera della loro	
		assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 21) del	
		presente statuto.	
		Articolo 8 - Obbligazioni	
		La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili	
		e non convertibili.	
		L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di	
		cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbli-	
		gionario è tenuto a rispettare i limiti previsti dall'art.	
		2412 c.c. La delibera di emissione dovrà definire il regola-	
		mento del prestito e le modalità di collocamento dei titoli.	
		I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresen-	
		te comune.	
		All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto	
		compatibili le norme per l'assemblea straordinaria.	
		Articolo 9 - Patrimoni destinati	

	La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifi-	
	co affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.	
	La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di am-	
	ministrazione ai sensi dell'articolo 36) del presente statuto.	
	Articolo 10 - Finanziamenti	
	La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo o-	
	neroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel ri-	
	spetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a	
	quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Articolo 11 - Trasferimento delle azioni	
	Le azioni sono liberamente trasferibili, salva la clausola	
	del diritto di prelazione di cui all'art. 12 del presente	
	statuto.	
	Articolo 12 - Diritto di prelazione	
	Il socio che intende alienare in tutto o in parte le sue a-	
	zioni deve offrirle in prelazione agli altri soci a mezzo	
	lettera raccomandata, precisando il prezzo, le modalità della	
	cessione e il nome del terzo possibile acquirente.	
	I soci che intendono esercitare la prelazione debbono dichia-	
	rarlo per iscritto al proponente a mezzo lettera raccomandata	
	entro quindici giorni dalla proposta.	
	Trascorso tale termine senza che alcun socio abbia esercitato	
	il diritto di prelazione le azioni possono essere cedute li-	
	beramente a terzi.	
	Qualora più soci dichiarino di esercitare il diritto di pre-	

	lazione, le azioni offerte in vendita vengono ripartite tra	
	essi in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria	
	al capitale sociale.	
	Il diritto di prelazione rinunciato da un socio si accresce a	
	favore degli altri soci che lo abbiano esercitato.	
	Articolo 13 - Recesso	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'	
	approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	a) la modifica della clausola dell' oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell' attività della	
	società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) il trasferimento della sede sociale all' estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) la modifica dei criteri di determinazione del valore del-	
	l'azione in caso di recesso;	
	f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
	voto o di partecipazione;	
	g) introduzione o soppressione di clausole compromissorie.	
	Compete altresì il diritto di recesso ai soci che non hanno	
	concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	a) la proroga del termine;	
	b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla	
	circolazione dei titoli azionari.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-	

	nicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata	
	con raccomandata.	
	La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti	
	al procedimento, del numero e della categoria delle azioni	
	per le quali il diritto di recesso viene esercitato.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibe-	
	ra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo	
	amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che pos-	
	sono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici	
	giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	
	cazione è pervenuta all'organo amministrativo.	
	Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non	
	possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate	
	presso la sede sociale.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revo-	
	ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le	
	quali esercita il recesso.	

	Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori,	
	sentito il parere dell'organo di controllo, sulla base del	
	valore risultante dalla situazione patrimoniale della società	
	referita ad un periodo non anteriore a tre mesi dalla data di	
	deliberazione che legittima il recesso. La situazione patri-	
	moniale deve tener conto della consistenza patrimoniale della	
	società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'even-	
	tuale valore di mercato delle azioni.	
	I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valo-	
	re sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fis-	
	sata per l'assemblea.	
	Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determina-	
	zione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.	
	Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente al-	
	la dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla de-	
	terminazione del valore da parte dell'organo amministrativo,	
	il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni	
	dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giu-	
	rata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circo-	
	scrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese,	
	su istanza della parte più diligente.	
	Si applica l'articolo 1349 comma primo c.c.	
	Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio re-	
	cedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni	
	possedute.	

	Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione	
	spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,	
	sulla base del rapporto di cambio.	
	L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle	
	imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva	
	del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'eser-	
	cizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal	
	deposito dell'offerta.	
	Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne faccia-	
	no contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nel-	
	l'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.	
	Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo ammi-	
	nistrativo anche presso terzi.	
	In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del	
	socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimbor-	
	sate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve di-	
	sponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo	
	2357 comma terzo c.c.	
	Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere	
	convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la ridu-	
	zione del capitale sociale o lo scioglimento della società.	
	Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si ap-	
	plicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo,	
	terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società	
	si scioglie.	

	Articolo 14 - Unico socio	
	Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o	
	muta la persona dell' unico socio, gli amministratori, ai	
	sensi dell' articolo 2362 c.c., devono depositare per l'i-	
	scrizione nel registro delle imprese una dichiarazione conte-	
	nente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,	
	della data e luogo di nascita o di costituzione, del domici-	
	lio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.	
	Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,	
	gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per	
	l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o co-	
	lui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità	
	prevista nei commi precedenti.	
	Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate	
	entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e de-	
	vono indicare la data di tale iscrizione.	
	Articolo 15 - Soggezione ed attività di direzione e controllo	
	La società deve indicare l'eventuale propria soggezione al-	
	l'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e	
	nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura de-	
	gli amministratori, presso la sezione del registro delle im-	
	prese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.	
	Articolo 16 - Competenze dell'assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riserva-	
	te dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'as-	

	semblea ordinaria può:	
	a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all' artico-	
	colo 30) del presente statuto.	
	Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assem-	
	blea ordinaria:	
	a. l'approvazione del bilancio;	
	b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando	
	previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo con-	
	tabile;	
	c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci, se non è stabilito dallo statuto;	
	d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori	
	e dei sindaci.	
	Articolo 17 - Competenze dell'assemblea straordinaria	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal-	
	l'articolo 30 del presente statuto;	
	b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori;	
	c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo	
	7 del presente statuto;	
	d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui	
	all'articolo 8) del presente statuto;	

	e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	Articolo 18 - Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in	
	cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro	
	stato membro della Unione Europea.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su ri-	
	chiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del	
	capitale sociale.	
	L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi even-	
	tualmente ad esso collegati per via telematica;	
	-la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
	-le materie all'ordine del giorno;	
	- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di	
	comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 28 del presente statuto;	

	- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
	L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai so-	
	ci almeno otto giorni prima dell' assemblea, con mezzi che	
	garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Articolo 19 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di	
	seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell' a-	
	dunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costi-	
	tuita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devo-	
	no svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la	
	prima convocazione.	
	L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ul-	
	teriori per le assemblee successive alla seconda.	
	L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il me-	
	desimo giorno dell' assemblea di precedente convocazione.	
	Articolo 20 - Assemblea totalitaria	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei	
	componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del-	
	l'organo di controllo.	
	In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla	
	discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 21 - Assemblea ordinaria: determinazione dei Quorum	

	L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente	
	costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino	
	almeno la metà del capitale sociale.	
	L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente	
	costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappre-	
	sentata.	
	L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore	
	convocazione, delibera con il voto favorevole della maggio-	
	ranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approva-	
	ta la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di re-	
	sponsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il	
	voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.	
	Articolo 22 - Assemblea straordinaria: determinazione dei	
	quorum	
	L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmen-	
	te costituita e delibera con il voto favorevole di più della	
	metà del capitale sociale.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida-	
	mente costituita con l'intervento di tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con	
	il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappre-	
	sentato in assemblea.	
	Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti so-	
	ci che rappresentino piu di un terzo del capitale sociale per	
	le delibere inerenti:	

	a. il cambiamento dell'oggetto sociale;	
	b. la trasformazione;	
	c. lo scioglimento anticipato;	
	d. la proroga della durata;	
	e. la revoca dello stato di liquidazione;	
	f. il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	g. l'emissione di azioni privilegiate.	
	L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie	
	devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-	
	vanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del-	
	l'articolo 13 del presente statuto.	
	Articolo 23 - Norme per il computo dei Quorum	
	Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capi-	
	tale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di vo-	
	to.	
	Si considerano presenti tutti i soci che al momento della ve-	
	rifica del quorum costitutivo siano identificati dal presi-	
	dente ed esibiscano almeno una azione.	
	Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società con-	
	trollate sono computate ai fini del calcolo del quorum costi-	
	tutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare	
	il diritto di voto.	
	Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il di-	

	ritto di voto sono computate ai fini della regolare costitu-	
	zione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa di-	
	sposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto	
	non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di	
	astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai	
	fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazio-	
	ne della delibera.	
	Articolo 24 - Rinvio dell'assemblea	
	I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale	
	sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea	
	a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere	
	sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Articolo 25 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed	
	a votare	
	I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma	
	dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o	
	certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a parte-	
	cipare ed a votare in assemblea.	
	Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso,	
	gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:	
	a) non superiore al valore della propria partecipazione e al-	
	l'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi	
	del comma precedente;	
	b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente,	

	salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.	
	Ai sensi dell'articolo 2370 terzo comma c.c., gli amministra-	
	tori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad i-	
	scrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in	
	essi iscritti.	
	I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno	
	comunque il diritto di essere convocati.	
	Articolo 26 - Rappresentanza del socio in assemblea: le dele-	
	ghe	
	I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante de-	
	legati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione me-	
	diante documento scritto. La società acquisisce la delega a-	
	gli atti sociali.	
	La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non	
	può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è	
	sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rap-	
	presentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamen-	
	te indicato nella delega.	
	Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il	
	legale rappresentante di questo rappresenta il socio in as-	
	semblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo	
	dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamen-	
	te previsto dalla delega.	
	La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri	

	degli organi di controllo o amministrativo della società.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri	
	degli organi di controllo o amministrativo delle società con-	
	trollate.	
	Articolo 27 - Presidente e segretario dell'assemblea	
	Verbalizzazione	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore	
	delegato, o, in mancanza, dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorren-	
	do uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assi-	
	stenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto	
	da un Notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea	
	ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,	
	l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione del-	
	l'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre	
	le procedure che possono però essere modificate con voto del-	
	la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	

	ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da cia-	
	scuno rappresentato, anche in allegato;	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti, anche in allegato, con la precisa-	
	zione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 28 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	
	L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro	
	che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto	
	in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio	
	convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il	
	proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non	
	possono contrastare con le esigenze di una corretta e comple-	
	ta verbalizzazione dei lavori.	
	L'assemblea potrà svolgersi anche in più audio/video collega-	
	ti, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verba-	
	le.	
	In applicazione dei principi di cui al primo comma del pre-	
	sente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per cor-	
	rispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere	

	preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispon-	
	denza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempe-	
	stivamente prima di esprimere il proprio voto.	
	Articolo 29 - Modalità di voto	
	Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad	
	un socio è un voto non espresso.	
	Articolo 30 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo	
	La gestione della società spetta esclusivamente agli ammini-	
	stratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'at-	
	tuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità	
	di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o	
	dal presente articolo.	
	Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approva-	
	zione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti ope-	
	razioni:	
	a) cessione dell'azienda sociale;	
	b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi og-	
	getto non affine.	
	Articolo 31 - Divieto di concorrenza	
	Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di	
	concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..	
	Articolo 32 - Composizione dell'organo amministrativo	
	La società è amministrata da un amministratore unico o da un	
	consiglio di amministrazione composto da due a cinque mem-	
	bri.	

	Articolo 33 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo	
	Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione	
	del numero dei membri dell'organo amministrativo.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito	
	alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono	
	rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera-	
	zione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza	
	sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assem-	
	blea (o nell'atto costitutivo).	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-	
	nati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti	
	in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione	
	degli amministratori mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli	
	amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore	
	o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal	
	collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli	

	atti di ordinaria amministrazione.	
	Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge co-	
	stituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Articolo 34 - Presidente del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza succes-	
	siva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presiden-	
	te, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il	
	consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,	
	ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazio-	
	ni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano for-	
	nite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi	
	membri.	
	Articolo 35 - Organi delegati	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di	
	cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e	
	la relativa remunerazione.	
	Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un co-	
	mitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai	
	consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente,	
	nonché tutti i consiglieri muniti di delega.	
	Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del co-	
	mitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità	

	di esercizio dei poteri delegati.	
	Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avo-	
	care a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il	
	potere di revocare le deleghe.	
	Non possono essere attribuite agli organi delegati le compe-	
	tenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..	
	Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di	
	amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con ca-	
	denza almeno trimestrale.	
	Possono essere altresì nominati direttori generali e procura-	
	tori speciali, determinandone i poteri.	
	Articolo 36 - Delibere del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-	
	vocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che	
	ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sin-	
	dacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.	
	La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riu-	
	nione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta	
	elettronica.	
	Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con let-	
	tera da spedire mediante pec, fax, telegramma o posta elet-	
	tronica, con preavviso di almeno tre giorni.	
	Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabil-	
	mente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i con-	
	siglieri, che per i sindaci.	

	Il consiglio è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza degli amministratori in carica e delibera:	
	- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei con-	
	siglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;	
	- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi	
	componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio de-	
	stinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del	
	presente statuto.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente,	
	salvo il caso in cui il consiglio di amministrazione sia com-	
	posto da soli due membri.	
	I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto	
	di interessi non sono computati ai fini del calcolo della	
	maggioranza (quorum deliberativo).	
	Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche me-	
	diante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le ga-	
	ranzie di cui all'articolo 28 del presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qua-	
	lora, anche in assenza di formale convocazione, siano presen-	
	ti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del colle-	
	gio sindacale.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ov-	
	vero dall'amministratore più anziano per carica o, in subor-	
	dine, per età'.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	

	Articolo 37 - Rappresentanza sociale	
	La rappresentanza della società spetta all'amministratore u-	
	nico o al presidente del consiglio di amministrazione, non-	
	che' ai mandatari e procuratori di cui al precedente art.	
	35), nei limiti dei poteri delegati a questi conferiti.	
	Articolo 38 - Remunerazione degli amministratori	
	Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rim-	
	borso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed	
	un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.	
	La remunerazione degli amministratori investiti della carica	
	di presidente, amministratore o consigliere delegato è sta-	
	bilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi de-	
	terminati dall'assemblea.	
	L'assemblea può determinare un importo complessivo per la re-	
	munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-	
	stiti di particolari cariche.	
	Articolo 39 - Collegio sindacale	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo amministrativo adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e	

	determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei	
	presenti.	
	Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono pos-	
	sedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.	
	La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza	
	del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente	
	più anziano.	
	I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni	
	su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamen-	
	te costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	dei sindaci presenti.	
	Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi te-	
	lematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28	
	del presente statuto.	
	Articolo 40 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il	
	caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera	
	dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile	
	ad un revisore o ad una società di revisione.	
	Il revisore o la società di revisione, quando incaricato del	

	controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni	
	con il collegio sindacale:	
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-	
	ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei	
	fatti di gestione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-	
	lancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scrit-	
	ture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono con-	
	formi alle norme che li disciplinano;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito	
	libro conservato presso la sede sociale.	
	L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre eser-	
	cizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-	
	l'incarico.	
	Il revisore contabile o la società di revisione deve posse-	
	dere per tutta la durata del mandato i requisiti di legge.	
	In difetto, il revisore o i soci della società di revisione	
	sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso	
	di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a	
	convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo	
	revisore o società di revisione.	

	Articolo 41 - Bilancio e utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%	
	(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che	
	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,	
	verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla	
	partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che	
	l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di	
	riserva straordinaria.	
	Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e	
	pertanto:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,	
	all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le op-	
	portune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo lega-	
	le, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;	
	e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 quater c.c.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea;	
	g) per le altre cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	

	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Articolo 43 - Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente del Tribunale di Roma il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	Firmato Pagliuca Francesca	
	Firmato Fernando De Paola, Notaio	

[illegible]